

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Elettra"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

E' un'assicurazione contro i danni che offre una copertura assicurativa Danni a enti quali impianti e apparecchiature elettroniche.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Sezione danni All Risk: I danni materiali e diretti agli Enti assicurati derivanti da qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Enti non collaudati e pronti all'uso cui sono destinati;
- ✗ Enti con prevalente componente meccanica;
- ✗ Enti ad uso non professionale;
- ✗ Strumenti musicali e relativi accessori.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i danni agli enti fissi ubicati in Italia, Repubblica di San Marino o nello Stato Città del Vaticano;
- ✓ L'assicurazione vale per i danni agli enti ad impiego mobile, anche entro i territori dell'Unione Europea e della Svizzera, con una possibile estensione al mondo intero previa valutazione discrezionale dell'Impresa;
- ✓ L'assicurazione vale per i danni agli enti posti su imbarcazioni nelle acque del mar Mediterraneo.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale con una maggiorazione del premio rispettivamente del 2% ,3%, 4%.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalle ore 24 della data di pagamento del premio o della rata di premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza.

In assenza di disdetta, inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso.

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale puoi disdettare alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennalità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della suddetta scadenza.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Elettra"

01/01/2019 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

L'impresa di assicurazione è **Allianz S.p.A.**, società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco (Germania)

- Sede legale: Largo Ugo Irneri, 1, 34123 Trieste (Italia)
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152 e all'Albo gruppi assicurativi n°018.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a 2.563 milioni di euro.
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro.
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.462 milioni di euro.

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it. e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro) :

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.377.259;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.069.767;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5.126.592;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.126.592;

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a 216%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate con il Contraente

La copertura assicurativa vale per i danni materiali e diretti agli impianti e alle apparecchiature elettroniche assicurate, ad impiego fisso e mobile, anche di proprietà di terzi, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La copertura si estende inoltre alle spese rese necessarie a supporto dello sgombero, del trattamento o del ripristino degli enti assicurati distrutti, danneggiati o risultati indenni dopo un sinistro nonché agli onorari di competenza dei periti o dei consulenti scelti dall'assicurato.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO


La concedibilità delle opzioni sotto indicate potrà essere discrezionalmente valutata dall'Impresa

ESP – Atti vandalici o dolosi, eventi socio – politici	L'Impresa indennizza danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi.
TR – Atti di Terrorismo	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato.
TER – Terremoto	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dal Terremoto. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.
ALL – Inondazione, alluvione	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da Inondazione e alluvione anche se tali eventi derivano da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno. Sono altresì compresi eventuali danni di incendio, esplosione, scoppio conseguenti ad inondazione e alluvione.
CE – Danni a Conduuttori esterni	L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dai Conduuttori esterni, assicurati con specifica Partita di Polizza. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
SD – Costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento	L'Impresa indennizza i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili sostenuti per riparare i danni indennizzabili ai Conduuttori esterni, se i conduuttori sono stati assicurati con specifica partita.
LTR - Lavoro straordinario e spese di trasporto	L'assicurazione è estesa alle maggiori spese per lavoro straordinario e per trasporti effettuati con qualsiasi mezzo, anche aereo, sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di Polizza. La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.
VE - Impianti e apparecchiature	L'Impresa indennizza i danni verificatisi agli Enti assicurati quando sono "stabilmente" installati su autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni e a condizione che la loro installazione sia

<p>installati su autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni</p>	<p>consentita dalle leggi vigenti.</p> <p>Disposizioni valide per gli autoveicoli</p> <p>a) Garanzia Furto, sia tentato che consumato, durante le soste temporanee</p> <p>Nell' ipotesi in cui il veicolo con a bordo gli Enti assicurati si dovesse trovare non presidiato dagli addetti al trasporto, i danni di Furto e/o i danneggiamenti derivanti dal tentato Furto sono compresi a condizione che il mezzo sia completamente chiuso (finestrini e tettucci apribili compresi) e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura.</p> <p>b) Garanzia furto, sia tentato che consumato, durante le soste non temporanee e in tutti i casi in cui il veicolo sia lasciato incustodito dalle ore 22.00 alle ore 07.00</p> <p>I danni di Furto e/o i danneggiamenti derivanti dal tentato Furto degli enti assicurati sono compresi a condizione che il mezzo sia completamente chiuso (finestrini e tettucci apribili compresi) , parcheggiato in una rimessa chiusa a chiave o con servizio di custodia , fermo restando che, in caso di Furto o tentato Furto, si dovrà riscontrare l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura del veicolo.</p> <p>Disposizioni valide per gli aeromobili</p> <p>Garanzia Furto, tentato o consumato</p> <p>La garanzia è operante unicamente quando gli Enti assicurati stabilmente fissati al velivolo siano protetti da adeguato congegno antifurto, ovvero l'hangar in cui siano ricoverati gli aeromobili sia completamente recintato e/o custodito da guardiano o sistema antifurto, e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.</p> <p>Disposizioni valide per le imbarcazioni</p> <p>Garanzia Furto, tentato o consumato</p> <p>La garanzia è operante unicamente quando gli Enti assicurati stabilmente fissati all'imbarcazione siano protetti da adeguato congegno antifurto, ovvero siano riposti all'interno dell'imbarcazione, e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.</p>
<p>IM – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile</p>	<p>L'Impresa indennizza i danni verificatisi agli Enti assicurati durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, e i danni verificatisi durante il loro utilizzo al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza.</p> <p>Disposizioni valide durante il trasporto degli enti assicurati</p> <p>a) Garanzia Furto, sia tentato che consumato, durante le soste temporanee</p> <p>Nell' ipotesi in cui il veicolo con a bordo gli Enti assicurati si dovesse trovare non presidiato dagli addetti al trasporto, i danni di Furto e/o i danneggiamenti derivanti dal tentato Furto sono compresi a condizione che il mezzo sia completamente chiuso (finestrini e tettucci apribili compresi) e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura.</p> <p>b) Garanzia furto, sia tentato che consumato, durante le soste non temporanee e in tutti i</p>

	<p>casi in cui il veicolo sia lasciato incustodito dalle ore 22.00 alle ore 07.00</p> <p>I danni di Furto e/o i danneggiamenti derivanti dal tentato Furto degli enti assicurati sono compresi a condizione che il mezzo sia completamente chiuso (finestrini e tettucci apribili compresi), parcheggiato in una rimessa chiusa a chiave o con servizio di custodia, fermo restando che, in caso di Furto o tentato Furto, si dovrà riscontrare l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura del veicolo.</p> <p>La garanzia è prestata a condizione che tali Enti assicurati, per natura e costruzione, possano essere trasportati e siano utilizzabili in luoghi diversi.</p>
<p>DAT - Ricostruzione Archivi</p>	<p>L'Impresa indennizza i costi documentati ed effettivamente sostenuti per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la ricostruzione dei Dati memorizzati sui Supporti di Dati fissi presenti negli Enti assicurati e nei Supporti Dati intercambiabili posti nelle Ubicazioni assicurate; 2. il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili assicurati posti nell'Ubicazione indicata nella scheda di Polizza <p>in conseguenza di un danno materiale e diretto indennizzabile a termini delle condizioni di Polizza che abbia colpito i Supporti di Dati.</p> <p>Condizione essenziale per l'indennizzo dei costi è:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che vengano realizzate Copie di sicurezza su Supporti di Dati intercambiabili con frequenza almeno settimanale e che queste vengano conservate, almeno con frequenza mensile, in un edificio separato da quello contenente gli Enti assicurati; - che la ricostruzione dei Dati avvenga a partire da Copie di sicurezza; - che la ricostruzione dei Dati sia necessaria e venga effettuata entro un anno dalla data del Sinistro. <p>La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>
<p>RT - Ricorso terzi</p>	<p>L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da un sinistro, anche se causato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, indennizzabile a termini di Polizza.</p> <p>Sono compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro la percentuale indicata nella Scheda di polizza.</p>
<p>MC - Maggiori costi</p>	<p>L'Impresa indennizza i maggiori costi rispetto alla normale attività, ragionevolmente documentati, che l'Assicurato deve sostenere per il prosieguo delle funzioni svolte dagli Enti assicurati a seguito di un Sinistro indennizzabile che abbia colpito gli enti stessi.</p> <p>I maggiori costi documentati possono essere:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) di carattere continuativo per: <ul style="list-style-type: none"> - l'uso di impianto o apparecchio sostitutivo; - l'applicazione di metodi di lavoro alternativi; - le prestazioni di servizi resi da terzi, b) di carattere non continuativo quali, a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none"> - costi per l'allestimento dei locali nei quali viene svolta l'attività sostitutiva; - per il montaggio, smontaggio e trasporto dell'impianto sostitutivo;

	<ul style="list-style-type: none"> - per il trasferimento dei Dati; - quant'altro di simile. <p>Per i maggiori costi di carattere continuativo le somme assicurate rappresentano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per giorno: i maggiori costi di esercizio previsti su base giornaliera; - per periodo assicurato: i maggiori costi giornalieri moltiplicati per il numero di giorni indicati nella Scheda di polizza. <p>La garanzia è prestata a Primo rischio assoluto.</p>
PRG – Programmi in licenza d'uso	<p>L'Impresa indennizza i Programmi in licenza d'uso a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> - i programmi siano memorizzati su Supporti di Dati fissi di Enti assicurati con la presente Polizza; - sia riscontrabile il Danno materiale e diretto al Supporto di Dati fissi; - i programmi siano disponibili in serie e acquistabili dal fornitore; - i programmi non siano stati modificati dall'Assicurato o da altri; - la duplicazione o il riacquisto dei programmi sia necessario e venga effettuato entro un anno dalla data di avvenimento del Sinistro.

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<p>Sono esclusi dalla copertura assicurativa i seguenti Enti:</p> <p>Enti che non siano installati – se di tipo fisso- e che non siano collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati, Enti di uso personale e non professionale</p>

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
Esclusioni Sezione Danni agli Enti	
Esclusioni generali	<p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato – ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori – nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; • per ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario; • verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione pulitura o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti; • dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli Enti assicurati; • di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;

- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o dell'inserimento in garanzia degli Enti assicurati;
- di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione, incrostazione, arrugginimento, erosione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o il locatore degli Enti assicurati;
- causati da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- causati da insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- causati da maremoto, eruzione vulcanica;
- di Furto avvenuti senza Effrazione o scasso;
- causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive;
- ai tubi speciali e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti degli Enti assicurati;
- ai nastri magnetici, dischi, grammofoni, bracci e testine dei giradischi e dei registratori;
- agli impianti e alle apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento destinati al commercio;

Sono inoltre esclusi salvo che non siano altrimenti richiamati come opzioni i danni:

- avvenuti al di fuori delle Ubicazioni indicate in Polizza e/o verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- causati da tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili salvo i danni di furto;
- causati da atti di terrorismo o di sabotaggio,
- causati da terremoto, inondazione o alluvione;
- ai Conduttori esterni degli enti assicurati;
- costituiti dai costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili;

Sono altresì esclusi:

- i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; comunque, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, non sono in ogni modo

	<p>indennizzabili i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ controlli di funzionalità e manutenzione preventiva; ○ eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura; ○ aggiornamento tecnologico; <ul style="list-style-type: none"> ● i costi sostenuti per la riparazione e/o eliminazione di danni, di difetti e di disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio; ● i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici; ● i danni a Dati software e/o causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di utilizzo o accesso ai Dati, software, programmi ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio; ● i danni connessi a virus informatici; <p>Sono escluse le spese derivanti direttamente o indirettamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● da errata programmazione o inserimento di dati o programmi; ● da interruzione di corrente; ● da cancellature conseguenti ad errori di ogni genere; ● da perdita di dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi.
<p>Esclusioni Cyber Risk</p>	<p>Sono esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione; ● impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a: <ul style="list-style-type: none"> - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario; - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa. ● danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi; ● funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari; ● trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica); ● utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare; ● qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come

	<p>ad es. marchio, copyright, brevetto);</p> <ul style="list-style-type: none"> • violazione della Legge 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche ed integrazioni. <p>Sono altresì esclusi i danni indiretti – comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, ecc.); • accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso; • cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.
<p>Esclusioni opzione Allagamento, bagnamento e spargimento d’acqua o altri fluidi</p>	<p>Sono altresì esclusi i danni materiali e diretti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verificatisi in occasione di Inondazioni, alluvioni, terremoto, franamento, cedimento e smottamento del terreno; • subiti da enti posti all’aperto oppure in fabbricati aperti da uno o più lati o sotto tettoie; • subiti dagli enti assicurati a seguito di traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell’acqua piovana causato da occlusione degli stessi dovuta a carenza di manutenzione; <p>nel caso in cui l’origine sia il gelo, quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell’attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica o elettrica.</p>
<p>Esclusioni danni per specifici enti assicurati</p>	
<p>Esclusioni per specifiche Apparecchiature elettroniche</p>	<p>Impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni alle sonde, agli elettrodi, ai sensori, ai cavi di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili. <p>Impianti e apparecchiature elettromedicali in genere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni alle sonde, ai microfoni, agli elettrodi, alle testine, ai cavetti di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili. <p>Impianti litotritori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni riferiti ai componenti necessari alla trasmissione al paziente delle onde d’urto, quali i sacchetti d’acqua, le testine delle onde d’urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica e il generatore delle onde d’urto. <p>Impianti e apparecchiature fisico mediche per odontoiatria</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni a testate di turbine, a pezzi angolari per trapani e a tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca. <p>Tali danni sono esclusi salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili verificatisi anche alle altre componenti dell’impianto o apparecchiatura assicurati</p> <p>Impianti a risonanza magnetica nucleare e tomografi assiali computerizzati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi: <ul style="list-style-type: none"> • i costi delle sostanze refrigeranti; • i costi di riscaldamento e/o raffreddamento dei criostati, salvo il caso in cui siano provocati da un Danno indennizzabile alla macchina o all’impianto assicurato; • i congelamenti.

	Apparecchi endoscopici <ul style="list-style-type: none"> • Sono esclusi i danni da morsicatura delle sonde.
Esclusioni danni per specifiche opzioni	
ESP – Atti vandalici o dolosi, eventi socio – politici	Sono esclusi i danni verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli impianti e apparecchiature assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
TR – Atti di Terrorismo	Sono esclusi i danni direttamente od indirettamente originati da inquinamento, da avvelenamento o dal mancato uso (od uso parziale) dei beni assicurati, a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.
ALL – Inondazione, alluvione	Sono esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione d'acqua marina; - causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'alluvione sugli Enti assicurati; - causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Inondazione o dell'alluvione; - di franamento, cedimento o smottamento del terreno; - a cose mobili poste all'aperto.
VE - Impianti e apparecchiature installati su autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni	Esclusioni generali: i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. <p>Esclusioni per i danni a Enti assicurati posti su aeromobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aeromobile; - se il pilota e/o l'aeromobile non sono in regola con leggi, regolamenti e disposizioni in vigore; - se gli Enti assicurati, per natura e/o costruzione, non possano essere installati stabilmente su aeromobili, oppure la loro installazione non sia consentita dalle leggi vigenti; - quando l'aeromobile venga utilizzato per scopi illeciti; - dovuti a insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi antifurto durante la temporanea giacenza a terra o superfici acquee; - riconducibili ad atti di terrorismo; - dovuti all'utilizzo del velivolo e/o degli Enti assicurati per scopi militari e/o in spazi aerei vietati. <p>Esclusioni per i danni a Enti assicurati posti su imbarcazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - agli Enti assicurati installati su imbarcazioni che possono raggiungere velocità maggiori di 60 nodi (mph); - se il conducente e/o l'imbarcazione non sono in regola con leggi, regolamenti e disposizioni in vigore; - se gli Enti assicurati, per natura e/o costruzione, non possano essere installati stabilmente su imbarcazioni, oppure la loro installazione non sia consentita dalle leggi vigenti; - quando l'imbarcazione venga utilizzata per scopi illeciti; - danni dovuti a insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio durante la temporanea giacenza in porto o in rada; - danni causati da mine, torpedini, bombe ed altri ordigni esplosivi; - danni conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione; - danni riconducibili ad atti di Terrorismo o pirateria; - danni dovuti all'utilizzo dell'imbarcazione e/o degli Enti assicurati per scopi militari e/o in tratti di mare vietati alla navigazione.
IM – Impianti ed apparecchi ad impiego mobile	Sono esclusi i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

DAT - Ricostruzione Archivi	Sono esclusi i costi: <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da perdite o alterazione di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti; - sostenuti per i danni da smagnetizzazione; - sostenuti per i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
RT - Ricorso terzi	Sono esclusi i danni a cose di terzi: <ul style="list-style-type: none"> - se trattasi di cose che il Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate; - di qualsiasi natura quando conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
MC - Maggiori costi	Sono esclusi i maggiori costi: <p>a) conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni subiti dai Supporti di Dati; - ricostituzione di qualsiasi dato o programma (software); <p>b) conseguenti a prolungamento ed estensione della mancata funzione degli impianti e apparecchiature danneggiati causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato – ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori – nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente; - atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; - causati da tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili, salvo i danni di Furto; - causati da atti di Terrorismo o di sabotaggio; - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo degli Enti assicurati distrutti o danneggiati imputabili a cause esterne quali scioperi che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, disastri naturali, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme, leggi, regolamenti; - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire gli Enti assicurati danneggiati o distrutti; - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo degli Enti assicurati danneggiati; - deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio dell'attività svolta dall'Assicurato e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli Enti assicurati; - impossibilità di sostituire in tutto o in parte l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività ed altri eventi di forza maggiore.
PRG – Programmi in licenza d'uso	Sono escluse le spese direttamente o indirettamente derivanti da errato inserimento di programmi, da cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, da perdita di Dati memorizzati o da alterazioni di programmi causati da smagnetizzazione.
Delimitazioni per determinate garanzie e/o Enti assicurati	
Sezione Danni agli Enti	
Fenomeno Elettrico	I danni materiali e diretti di fenomeno elettrico sono indennizzabili a condizione che questo sia di origine esterna e che:

	<ul style="list-style-type: none"> - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge; - gli Enti assicurati siano dotati di Dispositivi di protezione contro i danni o disturbi elettrici ad essi dedicati.
Allagamento, bagnamento e spargimento d'acqua o altri fluidi	<p>I danni materiali e diretti di allagamento, bagnamento, spargimento d'acqua o altri fluidi subiti da apparecchi ed impianti a impiego fisso sono indennizzabili esclusivamente in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati; • formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua, • fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici
Enti posti all'aperto o in zona isolata	<p>I danni agli Enti installati all'aperto sono indennizzabili a condizione che gli Enti siano stabilmente ancorati al suolo o a fabbricati.</p>
Impianto di condizionamento d'aria	<p>Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria al servizio degli Enti assicurati, i danni causati agli stessi da variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, a seguito di un mancato o difettoso funzionamento dell'impianto di condizionamento, sono indennizzabili a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'impianto di cui sopra sia stato opportunamente dimensionato. • sia presente e correttamente funzionante un sistema di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali dei locali contenenti gli Enti assicurati.
Impianti a risonanza magnetica nucleare e tomografi assiali computerizzati	<p>I danni materiali e diretti agli Impianti a Risonanza Magnetica Nucleare ed ai Tomografi assiali computerizzati, sono indennizzabili purché, al momento del Sinistro, sia in vigore ed operativo il Contratto di assistenza tecnica.</p> <p>Inoltre, i costi di ricostruzione e/o rimpiazzo del sistema operativo e/o del software di tali enti, sono compresi in garanzia solamente in caso di Danno totale alla macchina assicurata e purché ricorrano le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il sistema operativo e/o il software siano stati forniti in dotazione insieme alla macchina stessa; • il valore del sistema operativo e/o del software sia stato considerato nella somma assicurata
Apparecchi endoscopici	<p>I danni materiali e diretti agli apparecchi endoscopici sono indennizzabili, purché vengono rispettate tutte le regole per l'utilizzo, la cura e la conservazione fornite dalla ditta produttrice.</p>
Scuole e centri di insegnamento	<p>I danni di furto e gli altri danni da atti dolosi e vandalici agli enti assicurati qualora gli Enti stessi si trovino presso Scuole o qualsiasi altra tipologia di centro di insegnamento pubblico o privato, si intendono operanti purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vi sia stata Effrazione o scasso dei mezzi di protezione e chiusura; <p>le caratteristiche costruttive ed i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti gli Enti assicurati siano conformi a quelli previsti in polizza per il rischio Furto</p>
Soggetti esclusi	
Soggetti esclusi	<p>Relativamente ai Danni di responsabilità civile a cose di terzi (Ricorso terzi):</p> <p>Non sono considerati terzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente; b. quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; c. le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del


	Codice Civile nonché l'amministratore e il legale rappresentante di tali Società e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).
SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO	
Sezione Danni agli Enti	
Per gli eventi indennizzabili a termini della sezione Danni è prevista la detrazione di uno scoperto e/o franchigia minima per ogni sinistro, salvo dove diversamente indicato nella scheda di polizza, e, per alcuni di essi, è previsto un limite di indennizzo.	
Furto	Scoperto
Eventi atmosferici	Scoperto
Fenomeno elettrico	Scoperto
Spese per sgomberare, trasportare, trattare e stoccare i residui del sinistro	Limite di indennizzo
Onorari Periti, Consulenti e Professionisti	Limite di indennizzo
Atti vandalici o dolosi, eventi socio – politici	Limite di indennizzo Scoperto
Atti di Terrorismo	Limite di indennizzo Scoperto
Terremoto	Limite di indennizzo Scoperto
Inondazione, alluvione	Limite di indennizzo Scoperto
Allagamento, bagnamento e spargimento d'acqua o altri fluidi in locali interrati/seminterrati	Limite di indennizzo Scoperto
Danni a conduttori esterni	Limite di indennizzo Scoperto
Lavoro straordinario e spese di trasporto	Limite di indennizzo Scoperto
Impianti e apparecchiature su autoveicoli, aeromobili e imbarcazioni	Limite di indennizzo Scoperto
Impianti e apparecchiature ad impiego mobile	Limite di indennizzo Scoperto
Ricostruzione archivi	Limite di indennizzo Scoperto
Programmi in licenza d'uso	Limite di indennizzo Scoperto
Enti installati all'aperto	Limite di indennizzo Scoperto
Spese demolizione sgombero	Limite di indennizzo Scoperto
Spese rimozione e ricollocamento	Limite di indennizzo Scoperto
Onorario periti e consulenti	Limite di indennizzo Scoperto
Ricorso terzi	Limite di indennizzo
Maggiori costi	Limite di indennizzo
Conduttori esterni	Limite di indennizzo
Costi di scavo e sterro	Limite di indennizzo
Esemplificazione dell'applicazione di Scoperti e/o Franchigie	
Franchigia 200 euro	
<ul style="list-style-type: none"> • Danno accertato 1000 euro 	


- Danno liquidato 800 euro
- Scoperto 10%, minimo 200 euro**
- Danno accertato 3000 euro
 - Scoperto 10% = 300
 - Danno liquidato = 3000 - 300 = 2700 euro


Scoperto 10%, minimo 200 Euro


- Danno accertato 1800 euro
- Scoperto 10%=180=si applica scoperto minimo
- Danno liquidato = 1800 - 200 = 1600 euro


AVVERTENZA: se il valore dei beni assicurati dichiarato in Polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di Sinistro trova applicazione la "c.d. regola proporzionale", e l'Impresa risponderà del danno in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello effettivo.


 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro ?	<p>Denuncia di sinistro</p> <p>Il Contraente o l'Assicurato deve presentare denuncia all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro 48 ore dal momento in cui il Sinistro si è verificato, qualora comporti un Danno indennizzabile a termini di una o più delle seguenti Condizioni speciali: Maggiori costi, Ricostruzione Archivi, Ricorso terzi. • entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, quando il Danno non rientra tra le garanzie indicate al punto precedente. <p>Inoltre, in caso di incendio, furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, il Contraente o l'Assicurato deve effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa.</p> <p>Per sinistri riconducibili alla garanzia Ricorso di terzi, il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle eventuali procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa. Deve altresì astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della sua responsabilità senza il consenso dell'Impresa che avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la tua difesa. Per quanto riguarda le spese giudiziali, si applica il disposto dell'Art. 1917 del Codice Civile.</p>
	<p>Assistenza diretta / in convenzione</p> <p>Non sono previste prestazioni fornite direttamente all'assicurato da enti / strutture convenzionate con l'Impresa.</p>
	<p>Gestione da parte di altre imprese</p> <p>Non prevista</p>
	<p>Prescrizione</p> <p>Non prevista</p>
<p>Dichiarazioni inesatte e reticenti</p>	<p>Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio se vengono effettuate modifiche delle caratteristiche tecniche degli impianti / apparecchiature assicurate rispetto alle prescrizioni della casa costruttrice con la finalità di ottenere un maggiore rendimento in termini frequenza / intensità di utilizzo), possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.</p>
<p>Obblighi dell'Impresa</p>	<p>Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	<p>Recesso in caso di Sinistro Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa al periodo assicurativo non trascorso.</p> <p>Recesso dalle singole garanzie E' consentito il recesso dalle seguenti garanzie aggiuntive: Atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici; Terrorismo; Terremoto; Inondazione, alluvione. In tal caso l'Impresa rimborsa - al netto delle imposte - la parte di Premio pagata relativa al periodo assicurativo non trascorso e non goduto.</p>

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>Il prodotto è rivolto a soggetti che intendono assicurare i danni materiali e diretti di impianti e apparecchiature elettroniche utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della loro attività professionale</p>	

 Quali costi devo sostenere?	
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 17%</p>	

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto (posta ed e.mail) a Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano - Indirizzo e-mail: reclami@allianz.it o tramite il link presente sul sito internet della Compagnia www.allianz.it/reclami.</p> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.206 - PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per i Consumatori – RECLAMI – Guida".</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NE' UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

Assicurazione contro i danni

Elettra

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 61 - 01/01/2019

Allianz S.p.A. - Sede Legale Largo Ugo Imeri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n.05032630963 - Capitale Sociale euro 403.000.000 i.v.
Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz - Albo Gruppi Assicurativi
n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Apparecchiature ad impiego mobile: apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere utilizzate in qualsiasi luogo, anche all'aperto.

Apparecchiature elettroniche (successivamente denominata "ente" o "impianti e apparecchiature"): dispositivi elettronici autonomi (escluse componenti e/o parti), finalizzati prevalentemente all'elaborazione e/o la trasmissione di segnali elettrici, Dati analogici o digitali, ivi comprese macchine elettroniche per uffici, personal computers, server, macchine per elaborazione e memorizzazione Dati ed apparecchi audiovisivi. Non sono considerate tali le apparecchiature finalizzate all'erogazione della potenza elettrica e/o alla sua trasformazione in potenza meccanica.

Archivi: insieme di Dati o programmi di utente memorizzati su supporti.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Conduttori esterni: cavi sotterranei, aerei, sottotraccia o posti all'interno di intercapedini, collegati alle Apparecchiature elettroniche assicurate e destinati alla conduzione dell'elettricità e/o alla trasmissione di segnali elettrici analogici e digitali, con l'esclusione di quelli in fibra ottica.

Contraente: Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione.

Contratto di assistenza tecnica: contratto riferito alla periodica manutenzione delle apparecchiature assicurate o il mantenimento/ripristino delle regolari condizioni di funzionamento.

Copia di sicurezza: copie di Archivi o di procedure memorizzate su carta o su qualunque supporto ottico/magnetico, contenenti la versione aggiornata al momento dell'effettuazione delle operazioni di copiatura e conservate in edificio separato rispetto a quello dove esistono i macchinari da cui vengono elaborate od in appositi contenitori ignifughi.

Danno: pregiudizio economico conseguente al danneggiamento degli Enti assicurati.

Danno liquidabile: danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tener conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo.

Dati: informazioni, leggibili a macchina, memorizzate dall'Assicurato su Supporti intercambiabili o su Supporti fissi con l'esclusione di quelli su memorie operative delle unità centrali nonché dei programmi o di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

Dispositivi di protezione (contro i danni o disturbi elettrici): dispositivi installati tra le apparecchiature assicurate e il contatore di proprietà dell'azienda di distribuzione dell'energia elettrica, specificatamente progettati per resistere agli sbalzi di tensione elettrica e proteggere le apparecchiature ad essi collegate.

Effrazione o Scasso: forzatura di sistemi di chiusura o di dispositivi di sicurezza.

Enti assicurati: tutto quanto è specificatamente assicurato con la presente Polizza con apposita Partita.

Franchigia: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato e che viene dedotta, per ciascun Sinistro, dall'ammontare del Danno liquidabile.

Furto: l'impossessarsi di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impresa: Allianz S.p.A.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro, dopo l'applicazione al Danno liquidabile di limiti, franchigie/scoperti eventualmente previsti nella Scheda di polizza.

Inondazione, alluvione: fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, bacini e invasi d'acqua naturali od artificiali, da qualunque causa determinata (tranne atti di Terrorismo o sabotaggio organizzato) e che sia caratterizzata da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze dell'Ubicazione assicurata.

Partita: l'insieme di enti omogenei come indicati nella Scheda di polizza.

Periodo di assicurazione: nel caso in cui l'assicurazione preveda una durata annuale o pluriennale, questo s'intende stabilito come il periodo compreso tra la prima data di decorrenza dell'assicurazione e la prima scadenza annua e, per gli anni seguenti, come il periodo compreso tra le successive date di decorrenza e le date di scadenza annue di Polizza; nel caso in cui l'assicurazione sia stipulata per una durata inferiore all'anno, detto periodo coincide con quest'ultima durata.

Polizza: documento cartaceo attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

Primo rischio assoluto: forma di assicurazione che non prevede, in caso di Sinistro, l'applicazione della Regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.

Premio: somma dovuta dal Contraente all'Impresa a titolo di corrispettivo per la prestazione.

Programmi in licenza d'uso: sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

Scoperto: somma stabilita contrattualmente, che rimane a carico dell'Assicurato, calcolata in percentuale del Danno liquidabile e da esso dedotta.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Supporti di Dati fissi: supporti magnetici o ottici, presenti negli Enti assicurati, non rimovibili e che per destinazione sono adibiti ad uso memoria di massa.

Supporti di Dati intercambiabili: supporti magnetici o ottici adibiti alla memorizzazione di Dati che, per loro natura, possono essere inseriti, collegati e rimossi dagli Enti assicurati.

Terremoto: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre, anche sottomarina, dovuto a cause endogene.

Glossario

Terrorismo: qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola) diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte importante di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di Stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o Danno alla proprietà, causato da o per ordine di Governi o Autorità pubbliche o locali o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari o come atto vandalico.

Ubicazione: sito, insediamento, identificato con specifico indirizzo. Gli Enti assicurati, purché posti sottotetto ai fabbricati, si devono trovare entro il perimetro fisico ove l'Assicurato svolge la propria attività all'indirizzo identificato in Polizza.

Valore assicurabile: deve intendersi, a seconda della scelta operata dall'Assicurato, e come risultante nella Scheda di polizza:

- a) la totalità di ciascuna tipologia di enti presenti in azienda; oppure,
- b) una parte di ciascuna tipologia di enti presenti in azienda.

In caso di sinistro, questa definizione non ha effetto per le partite assicurate a Primo rischio assoluto.

Vetro stratificato di sicurezza: manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, picconi, spranghe e simili, costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo tale da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 millimetri, o costituito da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato o simili) di spessore non inferiore a 6 millimetri.

Condizioni di assicurazione

AVVERTENZA: Le Condizioni di Assicurazione contengono rinvii alla Scheda di Polizza che costituisce parte integrante della documentazione contrattuale.

Indice

Per facilitare la consultazione del documento che segue, segnaliamo che le garanzie descritte nelle diverse Sezioni del medesimo, sono operanti quando espressamente richiamate nella Scheda di Polizza e sono prestate alle condizioni ivi indicate, compresa l'applicazione delle franchigie e degli scoperti.

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA	5
3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	7
4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE	9
5. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE	12
6. NORME IN CASO DI SINISTRO	13

Condizioni di assicurazione

1. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 - Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del Premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella Scheda di Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fino alle successive scadenze. I Premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all'Impresa e sono dovuti per l'intera annualità anche se sono frazionati in più rate. Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

(Valido solo in caso di durata pari o superiore a 2 anni)

Art. 1.2a - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Trattandosi di contratto poliennale, al solo Assicurato è riconosciuta, ai sensi di legge, la facoltà di recedere annualmente dal contratto, con preavviso di 60 giorni rispetto alla scadenza della singola annualità.

(Valido solo in caso di durata inferiore a 2 anni)

Art. 1.2b - Durata e proroga dell'assicurazione

L'Assicurazione scade alle ore 24 dell'ultimo giorno della durata indicata nella Scheda di Polizza.

In mancanza di disdetta da una delle parti, inviata mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nella Scheda di Polizza, l'Assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto e risultare da apposito atto firmato dall'Impresa e dal Contraente.

Art. 1.4 - Dichiarazioni inesatte od omissioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscano sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita, totale o parziale, del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa avrà diritto di recedere dall'Assicurazione con preavviso di 30 giorni.

La stessa facoltà di recesso viene riconosciuta dall'Impresa al Contraente qualora quest'ultimo rientri nella categoria dei consumatori ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

In tutti i casi verrà rimborsata al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del Premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non trascorso sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.

Resta inteso che la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro, o qualunque atto dell'Impresa, non potranno essere interpretati come rinuncia dell'Impresa stessa a valersi della facoltà di recesso di cui al presente articolo.

Art. 1.6 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 codice civile.

Art. 1.7 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.8 - Esagerazione dolosa del Danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del Danno, dichiara distrutti o sottratti impianti, apparecchiature od altre cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette gli stessi se salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Condizioni di assicurazione

Art. 1.9 - Ispezione delle cose assicurate

L'Impresa ha sempre il diritto di visitare gli Enti assicurati e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 1.10 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

Art. 1.11 - Cyber clause

L'Impresa non indennizza i danni materiali o non materiali, diretti od indiretti, conseguenti in tutto o in parte, a:

- 1) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- 2) impossibilità all'uso o perdita di funzionalità, anche parziale, di dati, codici, programmi software ed ogni altro set di istruzioni di programmazione, computer ed ogni altro sistema di elaborazione dati, microchip o dispositivi logici integrati ("embedded chips"), con conseguente incapacità - a titolo esemplificativo e non esaustivo - a:
 - riconoscere in modo corretto qualsiasi data come la data effettiva di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato od informazione o comando od istruzione in conseguenza dell'errato trattamento di qualsiasi data in modo diverso dalla effettiva data di calendario;
 - acquisire, elaborare, memorizzare in modo corretto qualsiasi dato o informazione in conseguenza dell'azione di comandi predisposti all'interno di qualsiasi software che causi perdita di dati o renda impossibile acquisire, elaborare, salvare, memorizzare gli stessi in modo corretto ad una certa data o dopo di essa.
- 3) danneggiamento di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi;
causati da modifica o alterazione ai programmi dovute a:
 - a) funzionamento o malfunzionamento di Internet e/o connessione ad indirizzi Internet, siti web o similari;
 - b) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
 - c) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
 - d) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad es. marchio, copyright, brevetto);
 - e) violazione della Legge 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Non sono compresi a nessun titolo tutti i danni, anche indiretti, - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- computer virus di qualsiasi tipo e/o programmi affini (trojans, worms, "bombe logiche", ecc.);
- accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
- cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;

anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di Polizza.

Art. 1.12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui espressamente regolato, valgono le norme di legge.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI DI POLIZZA

Le Condizioni Particolari riportate nel presente sono operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

B - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio.

B - Clausola Broker con riparto di coassicurazione

Premesso che l'assicurazione è ripartita per quote tra le Compagnie indicate in Polizza, il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società di brokeraggio riportata in Polizza.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dalla precitata società di brokeraggio, la quale tratterà con la Società Delegataria informandone le Coassicuratrici.

Condizioni di assicurazione

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di Polizza il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite della sopracitata società di brokeraggio direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Ogni modifica del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo emesso dalla Società Delegataria.

PP - Proroga del termine di pagamento del Premio

A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni Generali di Assicurazione il termine di 15 giorni, fissato per il pagamento delle rate di Premio successive alla prima, s'intende elevato a 30 giorni.

P - Deroga alla proroga del contratto

A parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1.2a e 1.2b "Durata e proroga dell'assicurazione" delle Condizioni Generali di Assicurazione, **il presente contratto non verrà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza.**

ACC - Acconto sull'Indennizzo da liquidare

Fermo quanto stabilito dall'articolo 6.2 "Cosa deve fare l'Impresa", l'Assicurato ha diritto di ottenere, a sua richiesta, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso.**

Tale condizione è valida purché, in base a quanto convenuto con l'Assicurato, l'Indennizzo complessivo prevedibile e l'importo massimo di acconto, qualunque sia l'ammontare stimato dei danni, siano quelli riportati nell'apposito spazio della Scheda di polizza.

L'obbligazione dell'Impresa:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
- L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'Indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento.

L'Assicurato si impegna, quindi, qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento, a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di dolo. La stessa disposizione - qualora non sia stata richiamata apposita Condizione aggiuntiva - vale in caso di colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, degli Amministratori e/o Rappresentanti Legali, dei soci illimitatamente responsabili.

COG - Colpa grave

L'Impresa, a parziale deroga dell'articolo 3.2 "Esclusioni", indennizza i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la presente Polizza, causati con colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, degli Amministratori e/o Rappresentanti Legali, dei soci illimitatamente responsabili.

RR - Rinuncia alla rivalsa

L'Impresa rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del codice civile verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti,

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

MSA - Modalità di aggiornamento delle somme assicurate

Premesso che il Contraente ha inteso attribuire agli Enti assicurati il giusto valore di quanto forma oggetto delle singole partite stesse e considerato che potrebbero verificarsi temporanee ed involontarie omissioni e/o ritardi sia nell'aggiornamento dei valori che per nuove immissioni di cose ascrivibili a dette partite, l'Impresa si impegna, relativamente a ciascuna di tali partite, a garantire detti maggiori valori fino alla concorrenza di una somma pari alla percentuale indicata in Scheda di polizza in aumento ai valori assicurati.

Pertanto il disposto di cui all'articolo 6.6 "Valore assicurato e assicurazione parziale" delle Norme in caso di Sinistro troverà applicazione, in caso di Sinistro, per quelle partite, ciascuna presa separatamente, per le quali il valore effettivo al momento del Sinistro stesso dovesse risultare eccedente la somma assicurata indicata nell'apposito spazio della Scheda di polizza così maggiorata.

Ai fini della presente Condizione aggiuntiva il Contraente o l'Assicurato si impegna a comunicare all'Impresa, entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni Periodo di assicurazione, i valori in aumento alle somme dichiarate in Polizza, ovvero l'assenza di aumenti delle stesse.

Condizioni di assicurazione

Il Contraente si impegna altresì a pagare per l'annualità trascorsa su presentazione di apposito atto di regolazione, il Premio dovuto per eventuali valori in aumento - nel limite garantito ai sensi della presente estensione - nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In caso di Sinistro occorso durante l'annualità, i valori da dichiarare ai fini della regolazione del Premio non dovranno tener conto delle perdite imputabili al Sinistro stesso.

In caso invece di mancata comunicazione nei termini sopra previsti, il Contraente sarà obbligato a pagare per l'annualità trascorsa, sempre su presentazione di apposito atto di regolazione, un Premio uguale a quello dovuto per un aumento dei valori pari alla percentuale massima stabilita dalla presente Condizione aggiuntiva, nella misura convenzionale del 50% di quello relativo all'intero anno.

In ogni caso comunque, salvo diversa dichiarazione del Contraente, i valori in aumento, sommati agli importi assicurati risultanti dalle singole partite di Polizza oggetto della presente Condizione aggiuntiva, costituiranno, a loro volta, le nuove somme assicurate in base alle quali l'Impresa provvederà all'emissione di apposito atto per l'aggiornamento delle stesse e del relativo Premio.

Qualora, tuttavia, i valori in aumento dichiarati risultassero, per una o più partite prese separatamente, eccedenti l'importo calcolato sulla base della percentuale sopra definita, l'assicurazione per detta eccedenza sarà condizionata a specifica pattuizione tra le Parti.

In caso di mancato pagamento di detti premi entro 15 giorni dalla data di presentazione dei relativi atti, l'assicurazione resterà sospesa ai sensi dell'articolo 1.1 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del Premio" delle Condizioni generali di assicurazione.

3. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti agli Enti assicurati posti nell'ambito delle Ubicazioni dichiarate in Polizza, causati da un qualunque evento accidentale, con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di Polizza, fermo quanto di seguito precisato e salvo quanto espressamente escluso.

Tali Enti assicurati possono essere anche di proprietà di terzi, ad esclusione di quelli già assicurati o le quote di ammortamento assicurate per effetto di contratti di leasing.

Gli impianti e le Apparecchiature elettroniche si intendono assicurati purché collaudati e pronti all'uso cui sono destinati.

Sono, inoltre, rimborsate, in aggiunta all'Indennizzo e nei limiti indicati nella Scheda di polizza, le seguenti spese documentate:

- per sgomberare, trasportare, trattare e stoccare presso una idonea discarica i residui del Sinistro, esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D.lgs. n. 22 del 5/2/97 e successive modificazioni ed integrazioni, che quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni;
- per rimuovere, depositare o ricollocare presso terzi a seguito di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, gli Enti assicurati non colpiti da Sinistro. Sono escluse le spese di riprogrammazione, resettaggio, ricablaggio che si dovessero rendere necessarie in conseguenza del ricollocamento degli Enti non colpiti da Sinistro presso terzi;
- per gli onorari di competenza del Perito, Consulenti e Professionisti scelti dall'Assicurato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

Art. 3.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
- per ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo, frode, truffa e loro tentativi, appropriazione indebita, perdita riscontrata in sede di inventario;
- verificatisi in occasione di montaggio o smontaggio, non connessi a lavori di manutenzione pulitura o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo, prova o esperimenti;
- avvenuti al di fuori delle Ubicazioni indicate in Polizza e/o verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per l'installazione, la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore degli Enti assicurati;
- di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza o dell'inserimento in garanzia degli Enti assicurati;
- di deperimento, logoramento, usura, corrosione, ossidazione, incrostazione, arrugginimento, erosione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, il venditore, il fornitore o il locatore degli Enti assicurati;

Condizioni di assicurazione

- causati da guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;
- causati da insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
- causati da tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili, salvo i danni di Furto;
- causati da atti di Terrorismo o di sabotaggio;
- causati da Terremoto;
- causati da Inondazione, alluvione;
- causati da maremoto, eruzione vulcanica;
- di Furto avvenuti senza Effrazione o scasso;
- causati da esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- causati da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive;
- ai tubi speciali e valvole elettronici, a lampade e altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatesi anche ad altre parti degli Enti assicurati;
- ai nastri magnetici, dischi, grammofoni, bracci e testine dei giradischi e dei registratori;
- agli impianti e alle apparecchiature in deposito, giacenza o immagazzinamento destinati al commercio;
- ai Conduttori esterni degli Enti assicurati.

Sono altresì esclusi:

- i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili;
- i danni, difetti e disturbi la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del Contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dall'Assicurato, proposto dal fornitore o da organizzazioni da esso autorizzate; **non sono in ogni modo indennizzabili, a prescindere dall'esistenza e dalle prestazioni di detto contratto, i costi (comprensivi della manodopera e dei pezzi di ricambio) sostenuti per:**
 - controlli di funzionalità e manutenzione preventiva;
 - eliminazione di disturbi e difetti a seguito di usura;
 - aggiornamento tecnologico;
 - riparazione e/o eliminazione di danni, difetti e disturbi verificatisi senza concorso di cause accidentali esterne, salvo i danni di incendio, esplosione, scoppio;
- i danni verificatisi in conseguenza di campi di energia ad impianti e apparecchiature per la diagnosi, la terapia ed il controllo dei materiali con raggi energetici;
- i danni a Dati software e/o causati da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di utilizzo o accesso ai Dati, software, programmi ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio;
- i danni connessi a virus informatici;

nonché le spese direttamente o indirettamente derivanti da errata programmazione o inserimento di Dati o programmi, interruzione di corrente, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di Dati memorizzati causati dall'azione di campi magnetici o da inattività degli apparecchi.

Art. 3.3 - Esclusioni per specifiche Apparecchiature elettroniche

Sono esclusi dall'assicurazione, salvo che siano in diretta connessione con danni indennizzabili verificatisi anche alle altre componenti dell'impianto o apparecchiatura assicurati, i danni:

Impianti e apparecchiature per il controllo e la misurazione

alle sonde, agli elettrodi, ai sensori, ai cavi di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili;

Impianti e apparecchiature elettromedicali

- alle sonde, ai microfoni, agli elettrodi, alle testine, ai cavetti di misurazione e alle parti accessorie intercambiabili; inoltre;
- relativamente ai litotrittori, quelli riferiti ai componenti necessari alla trasmissione al paziente delle onde d'urto, quali i sacchetti d'acqua, le testine delle onde d'urto, gli elettrodi, il dispositivo di carica e scarica e il generatore delle onde d'urto;
- relativamente agli impianti e apparecchiature fisico medici per odontoiatria, quelli a testate di turbine, a pezzi angolari per trapani e a tutti i pezzi che vengono a contatto con la bocca.

Art. 3.4 - Delimitazioni di garanzia

Ai fini della copertura assicurativa prestata dalla presente Polizza si intendono operanti le seguenti delimitazioni di garanzia e/o condizioni di operatività, **con i limiti di indennizzo, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di polizza:**

- I danni materiali e diretti causati dal fenomeno elettrico sono indennizzabili a condizione che questo sia di origine esterna e che:
 - l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

Condizioni di assicurazione

- gli Enti assicurati siano dotati di Dispositivi di protezione contro i danni o disturbi elettrici ad essi dedicati.

Qualora in caso di Sinistro i Dispositivi di cui sopra non risultino danneggiati, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo Sinistro dello Scoperto e/o della Franchigia riportati nella Scheda di polizza.

- Relativamente ai danni materiali e diretti di allagamento, bagnamento e spargimento d'acqua o altri fluidi subiti da apparecchi ed impianti ad impiego fisso presso le ubicazioni, **sono indennizzabili esclusivamente quelli riconducibili a:**
 - rottura accidentale di impianti al servizio dei Fabbricati;
 - formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua;
 - fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici e tecnici.

Si intendono esclusi i danni materiali e diretti:

- verificatisi in occasione di Inondazioni e Alluvioni, Terremoto, franamento, cedimento e smottamento del terreno;
- subiti da Enti posti all'aperto o in fabbricati aperti da uno o più lati, tettoie;
- subiti dagli Enti assicurati a seguito di traboccamento di elementi atti alla raccolta e allo smaltimento dell'acqua piovana causato da Occlusione degli stessi dovuta a carenza di manutenzione;
- nel caso in cui l'origine sia il gelo, avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione o distribuzione di energia termica o elettrica.

Per i danni subiti dagli Enti assicurati posti in locali interrati o seminterrati e per quelli posti ad altezza inferiore a 30 cm dal pavimento, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo e lo Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

4. CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Aggiuntive riportate nel presente paragrafo sono garanzie di cui l'Impresa valuterà discrezionalmente la concedibilità ed operanti soltanto se richiamate nella Scheda di Polizza.

Le garanzie sono prestate entro il Limite di Indennizzo e previa applicazione dello Scoperto e/o Franchigia indicati nella Scheda di Polizza.

ESP - Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 3.2 "Esclusioni" l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e per quelli causati agli Enti assicurati da atti vandalici o dolosi.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei danni verificatisi in occasione di confisca, sequestro, requisizione degli impianti e apparecchiature assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.

L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale facoltà non è prevista per la garanzia atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici ai fini dei danni da Furto.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Garanzia TR - Atti di Terrorismo

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti avvenuti in conseguenza di atti di Terrorismo o sabotaggio.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei danni direttamente od indirettamente originati dall'inquinamento, avvelenamento o il mancato uso (od uso parziale) di beni, a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 10 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale facoltà non è prevista per la garanzia atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici ai fini dei danni da Furto.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

Condizioni di assicurazione

TER - Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati dal Terremoto. Si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo Sinistro.

L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale facoltà non è prevista per la garanzia atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici ai fini dei danni da Furto.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

ALL - Inondazione, alluvione

A parziale deroga di quanto previsto nell'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa indennizza i danni materiali e diretti causati da Inondazione, alluvione, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - anche se causati da Terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno.

Fermo restando quanto stabilito all'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione d'acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'Inondazione o dell'alluvione sugli Enti assicurati;
- causati da traboccamento o rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'Inondazione o dell'alluvione;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a cose mobili all'aperto.

Per i danni subiti dagli Enti assicurati posti in locali interrati o seminterrati e per quelli posti ad altezza inferiore a 30 cm dal pavimento, l'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del limite di indennizzo e previa applicazione dello Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

L'Impresa può esercitare il diritto di recesso in ogni momento con preavviso di 15 giorni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tale facoltà non è prevista per la garanzia atti vandalici o dolosi, eventi socio-politici ai fini dei danni da Furto.

Di conseguenza, l'Impresa provvederà a sostituire il contratto per l'aggiornamento delle garanzie ed entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativa alle garanzie per il Periodo di assicurazione non trascorso.

In tale circostanza, il Contraente, a sua volta, ha la facoltà di esercitare il diritto di recesso dal contratto inviando comunicazione scritta all'Impresa - con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera di recesso da parte dell'Impresa e nel rispetto del termine di preavviso di 15 giorni.

In questo caso l'Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, provvederà a rimborsare al Contraente, al netto delle imposte, la parte di Premio relativo al Periodo di assicurazione non trascorso.

CE - Danni a Conducenti esterni

Sono compresi i danni subiti da Conducenti esterni, assicurati con specifica Partita di Polizza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di polizza.**

SD - Costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento per Conducenti esterni

Sono compresi i costi di scavo, sterro, puntellatura, demolizione e rifacimento di muratura, pavimentazione e simili, che l'Assicurato dovesse sostenere per riparare i danni indennizzabili ai Conducenti esterni assicurati con la corrispondente Partita di Polizza.

LTR - Lavoro straordinario e spese di trasporto

A parziale deroga dell'articolo 6.7 "Determinazione del Danno" delle Norme in caso di Sinistro, la garanzia viene estesa alle maggiori spese per lavoro straordinario e per trasporti effettuati con qualsiasi mezzo, anche aereo, sostenute dall'Assicurato in relazione ad un Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di polizza.**

VE - Impianti e apparecchiature installati su autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni

A parziale deroga dell'articolo 3.2 "Esclusioni" e ad integrazione dell'articolo 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", **limitatamente alle partite indicate in Polizza per le quali è stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva**, la garanzia viene estesa ai danni verificatisi agli Enti assicurati stabilmente installati su autoveicoli, aeromobili, imbarcazioni.

Condizioni di assicurazione

La garanzia è operante a condizione che tali Enti assicurati, per natura e costruzione, possano essere installati stabilmente su tali mezzi e che la loro installazione sia consentita dalle leggi vigenti.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

Disposizioni valide per gli autoveicoli

Ai fini dell'operatività della garanzia Furto, tentato o consumato, valgono le seguenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui il veicolo con a bordo gli Enti assicurati, durante le soste temporanee, si dovesse trovare non presidiato dagli addetti al trasporto, i danni di Furto e/o i danneggiamenti derivanti dal tentato Furto sono compresi a condizione che il mezzo sia completamente chiuso (finestrini e tettucci apribili compresi) e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura.

Se la sosta non è temporanea, e in tutti i casi in cui il veicolo sia lasciato incustodito dalle ore 22.00 alle ore 07.00, il mezzo di trasporto completamente chiuso come al punto precedente, si dovrà trovare in una rimessa chiusa a chiave o con servizio di custodia, fermo restando che, in caso di Furto o tentato Furto, si dovrà riscontrare l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura del veicolo.

La garanzia è operante unicamente per i danni verificatisi entro i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Disposizioni valide per gli aeromobili

Limitatamente ai danni riconducibili al Furto, tentato o consumato, la garanzia è operante unicamente quando gli Enti assicurati stabilmente fissati al velivolo siano protetti da adeguato congegno antifurto, ovvero l'hangar in cui siano ricoverati gli aeromobili sia completamente recintato e/o custodito da guardiano o sistema antifurto, e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.

Sono esclusi i danni:

- conseguenti a danneggiamenti o caduta dell'aeromobile;
- se il pilota e/o l'aeromobile non sono in regola con leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;
- se gli Enti assicurati, per natura e/o costruzione, non possano essere installati stabilmente su aeromobili, oppure la loro installazione non sia consentita dalle leggi vigenti;
- quando l'aeromobile venga utilizzato per scopi illeciti;
- dovuti a insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi antifurto durante la temporanea giacenza a terra o superfici acquee;
- riconducibili ad atti di Terrorismo;
- dovuti all'utilizzo del velivolo e/o degli Enti assicurati per scopi militari e/o in spazi aerei vietati.

Disposizioni valide per le imbarcazioni

Limitatamente ai danni riconducibili al Furto, tentato o consumato, la garanzia è operante unicamente quando gli Enti assicurati stabilmente fissati all'imbarcazione siano protetti da adeguato congegno antifurto, ovvero siano riposti all'interno dell'imbarcazione, e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura o del congegno antifurto.

Sono esclusi i danni:

- agli Enti assicurati installati su imbarcazioni che possono raggiungere velocità maggiori di 60 nodi (mph);
- se il conducente e/o l'imbarcazione non sono in regola con leggi, regolamenti e disposizioni in vigore;
- se gli Enti assicurati, per natura e/o costruzione, non possano essere installati stabilmente su imbarcazioni, oppure la loro installazione non sia consentita dalle leggi vigenti;
- quando l'imbarcazione venga utilizzata per scopi illeciti;
- dovuti a insufficienza delle misure di protezione e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio durante la temporanea giacenza in porto o in rada;
- causati da mine, torpedini, bombe ed altri ordigni esplosivi;
- conseguenti a sommersione od affondamento dell'imbarcazione;
- riconducibili ad atti di Terrorismo o pirateria;
- dovuti all'utilizzo dell'imbarcazione e/o degli Enti assicurati per scopi militari e/o in tratti di mare vietati alla navigazione.

Per la navigazione nelle acque fluviali e lacustri, la garanzia è operante unicamente per i danni verificatisi entro i territori della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano.

Per la navigazione nelle acque marine, la garanzia è operante unicamente per i danni verificatisi nelle acque del Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez.

La presente garanzia è prestata con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di polizza.

Condizioni di assicurazione

IM - Impianti ed apparecchi ad impiego mobile

A parziale deroga dell'articolo 3.2 "Esclusioni" e ad integrazione dell'articolo 3.1 "Oggetto dell'assicurazione", **limitatamente alle partite indicate in Polizza per le quali è stata richiamata la presente Condizione aggiuntiva**, le garanzie si intendono operanti anche durante il trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano e ai danni verificatisi durante l'utilizzo al di fuori dell'Ubicazione indicata in Polizza.

Ai fini dell'operatività della garanzia Furto, tentato o consumato, avvenuti durante le operazioni di trasporto, valgono, inoltre, le seguenti disposizioni.

Nelle ipotesi in cui il veicolo con a bordo gli Enti assicurati, durante le soste temporanee, si dovesse trovare non presidiato dagli addetti al trasporto, i danni di Furto e/o i danneggiamenti derivanti dal tentato Furto sono compresi a condizione che il mezzo sia completamente chiuso (finestrini e tettucci apribili compresi) e per questa ragione, in caso di Sinistro, sia riscontrabile l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura.

Se la sosta non è temporanea, e in tutti i casi in cui il veicolo sia lasciato incustodito dalle ore 22.00 alle ore 07.00, il mezzo di trasporto completamente chiuso come al punto precedente, si dovrà trovare in una rimessa chiusa a chiave o con servizio di custodia, fermo restando che, in caso di Furto o tentato Furto, si dovrà riscontrare l'Effrazione o scasso dei sistemi di chiusura del veicolo.

La presente condizione aggiuntiva è operante a condizione che tali Enti assicurati, per natura e costruzione, possano essere trasportati ed utilizzabili in luoghi diversi.

(Valido solo in presenza di validità territoriale riferita ai territori della Unione Europea, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano e Svizzera se riportato in Scheda Polizza)

La garanzia è operante unicamente per i danni verificatisi entro i territori dell'Unione Europea, Repubblica di San Marino, Stato del Vaticano e Svizzera.

(Valido solo in presenza di validità territoriale riferita al Mondo intero se riportato in Scheda Polizza)

La garanzia è operante per i danni verificatisi nel Mondo intero.

Ai fini della presente estensione di garanzia si precisa che i danni riconducibili a Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi e quelli dell'estensione di garanzia riferita al Terrorismo e sabotaggio organizzato, se presente, si intendono operanti limitatamente agli stati appartenenti ai territori della Unione Europea.

Non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La presente garanzia è prestata con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di polizza.

DAT - Ricostruzione Archivi

A parziale deroga dell'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa indennizza i costi documentati ed effettivamente sostenuti per:

1. la ricostruzione dei Dati memorizzati sui Supporti di Dati fissi presenti negli Enti assicurati e nei Supporti Dati intercambiabili posti nelle Ubicazioni assicurate;
 2. il riacquisto dei Supporti di Dati intercambiabili assicurati posti nell'Ubicazione indicata nella presente Polizza;
- a seguito di un Danno materiale e diretto indennizzabile a termini delle condizioni di Polizza che abbia colpito i Supporti di Dati di cui al punto 1.

Sono esclusi i costi derivanti da:

- perdite o alterazione di Dati senza danni materiali e diretti ai supporti;
- i danni da smagnetizzazione;
- i conseguenti danni da interruzione di esercizio.

E' condizione essenziale per l'operatività della presente garanzia:

- che vengano realizzate Copie di sicurezza su Supporti di Dati intercambiabili con frequenza almeno settimanale e che queste vengano conservate, almeno con frequenza mensile, in un edificio separato da quello contenente gli Enti assicurati;
- che la ricostruzione dei Dati avvenga a partire da Copie di sicurezza;
- che la ricostruzione dei Dati sia necessaria e venga effettuata entro un anno dalla data del Sinistro.

La **somma assicurata** è relativa ai costi da sostenere per la ricerca e il recupero dei Dati, la loro immissione manuale o la realizzazione di procedure di immissione automatiche, necessari alla ricostruzione degli Archivi assicurati a partire dall'ultima Copia di sicurezza.

La **determinazione del Danno** è data dalla stima dei costi necessari e documentati sostenuti dall'Assicurato per la ricerca, il recupero e la reimmissione manuale o mediante procedure automatiche, dei Dati perduti, a partire dall'ultima Copia di sicurezza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, con i limiti, le franchigie e gli scoperti indicati nella Scheda di polizza.

Condizioni di assicurazione

RT - Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale riportato nella Scheda di polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - **quale civilmente responsabile**, ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini di Polizza. Ai soli fini della presente garanzia il Sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro la percentuale indicata nella Scheda di polizza**.

Ai fini della presente Condizione aggiuntiva, non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonché delle Società medesime, l'amministratore, il legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che il Contraente o l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti del Contraente o dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare l'Impresa delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e l'Impresa avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Per quanto riguarda le spese giudiziali, si applica il disposto dell'art. 1917 del codice civile.

MC - Maggiori costi

L'Impresa indennizza i maggiori costi, rispetto alla normale attività, che l'Assicurato deve sostenere per il prosieguo delle funzioni svolte dagli Enti assicurati a seguito di un Sinistro indennizzabile a termini delle condizioni tutte di Polizza, che abbia colpito tali Enti.

Si intendono assicurati i maggiori costi documentati:

- di carattere continuativo per:
 - l'uso di impianto o apparecchio sostitutivo;
 - l'applicazione di metodi di lavoro alternativi;
 - le prestazioni di servizi resi da terzi.
- di carattere non continuativo quali, a titolo esemplificativo:
 - costi per l'allestimento dei locali nei quali viene svolta l'attività sostitutiva;
 - per il montaggio, smontaggio e trasporto dell'impianto sostitutivo;
 - per il trasferimento dei Dati;
 - quant'altro di simile.

Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3.2 "Esclusioni", l'Impresa non risponde dei maggiori costi:

- conseguenti a:**
 - danni subiti dai Supporti di Dati;
 - ricostituzione di qualsiasi dato o programma (software);
- conseguenti a prolungamento ed estensione della mancata funzione degli impianti e apparecchiature danneggiati causati da:**
 - dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato - ovvero, trattandosi di Società, dei soci illimitatamente responsabili o degli Amministratori - nonché del coniuge, del convivente more uxorio, dei loro genitori, dei loro figli, di qualsiasi altro loro parente o affine convivente;
 - atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, sequestri e/o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto;
 - causati da tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti vandalici o dolosi a chiunque riferibili, salvo i danni di Furto;
 - causati da atti di Terrorismo o di sabotaggio;
 - difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo degli Enti assicurati distrutti o danneggiati imputabili a cause esterne quali scioperi che impediscano o rallentino la fornitura dei materiali, disastri naturali, stati di guerra, regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme, leggi, regolamenti;
 - mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare, rimpiazzare o ricostruire gli Enti assicurati danneggiati o distrutti;
 - modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo degli Enti assicurati danneggiati;

Condizioni di assicurazione

- deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio dell'attività svolta dall'Assicurato e ciò, se non altrimenti convenuto, anche se tali circostanze rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti agli Enti assicurati;
- impossibilità di sostituire in tutto o in parte l'impianto dovuta ad interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività ed altri eventi di forza maggiore.

Per i maggiori costi di carattere continuativo **le somme assicurate rappresentano:**

- per giorno: i maggiori costi di esercizio previsti su base giornaliera;
- per periodo assicurato: i maggiori costi giornalieri moltiplicati per il numero di giorni indicati nella Scheda di polizza.

Il Danno è dato dai costi aggiuntivi, **ragionevolmente documentati, sostenuti e necessari per la prosecuzione dell'attività dell'Assicurato.**

Tali costi sono indennizzabili con i seguenti limiti:

- Per i maggiori costi di carattere continuativo fino alla concorrenza del limite di indennizzo giornaliero e della somma assicurata per il massimo periodo di indennizzo indicati nella Scheda di polizza. L'Impresa riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato.
- Per i maggiori costi di carattere non continuativo fino alla concorrenza della percentuale indicata nella Scheda di polizza calcolata sui maggiori costi di carattere continuativo.

Per ogni singolo Sinistro, il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione degli impianti e apparecchiature danneggiati, fermo restando il massimo periodo di indennizzo pari al numero di giorni di copertura consecutivi indicato nella Scheda di polizza.

L'assicurazione è prestata a Primo rischio assoluto, **previa applicazione della Franchigia indicata nella Scheda di polizza.**

PRG - Programmi in licenza d'uso

Sono compresi in garanzia i Programmi in licenza d'uso.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a condizione che:

- i programmi siano memorizzati su Supporti di Dati fissi di Enti assicurati con la presente Polizza;
- sia riscontrabile il Danno materiale e diretto al Supporto di Dati fissi;
- i programmi siano disponibili in serie e acquistabili dal fornitore;
- non siano stati modificati dall'Assicurato o da altri;
- la duplicazione o il riacquisto sia necessario e venga effettuato entro un anno dalla data del Sinistro.

Si intendono escluse le spese direttamente o indirettamente derivanti da errato inserimento di programmi, cancellature conseguenti ad errori di ogni genere, perdita di Dati memorizzati o alterazioni di programmi causati da smagnetizzazione.

L'assicurazione è prestata **previa applicazione dello Scoperto indicato nella Scheda di polizza.**

5. CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE GARANZIE

Fermo quanto previsto dai precedenti articoli e dalle Norme in caso di Sinistro, valgono le seguenti condizioni di operatività.

Art. 5.1 - Enti all'aperto oppure all'interno di locali in zona isolata

Relativamente agli Enti assicurati installati all'aperto e stabilmente ancorati al suolo o al fabbricato, oppure all'interno di locali in zona isolata, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato, per singolo Sinistro, fino alla concorrenza del limite di indennizzo specifico e previa detrazione degli scoperti o delle franchigie previsti nella Scheda di polizza per i danni causati da:

- eventi atmosferici;
- Furto, tentato o consumato;
- scioperi, Sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, atti di Terrorismo o sabotaggio, a condizione che nella Scheda di polizza sia richiamata la garanzia "ESP - Atti vandalici o dolosi, eventi socio - politici".

Art. 5.2 - Prescrizione dell'impianto di condizionamento d'aria

Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un impianto di condizionamento d'aria al servizio degli Enti assicurati, **i danni causati da variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali, a seguito di un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, sono indennizzabili a condizione che:**

- l'impianto di cui sopra sia stato opportunamente dimensionato;
- che sia presente e correttamente funzionante un sistema di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientali dei locali contenenti gli Enti assicurati.

Art. 5.3 - Impianti a Risonanza Magnetica Nucleare e Tomografi assiali computerizzati

L'Impresa indennizza i danni agli Impianti a Risonanza Magnetica Nucleare ed ai Tomografi assiali computerizzati, purché, al momento del Sinistro, sia in vigore ed operativo il Contratto di assistenza tecnica. Sono, inoltre, esclusi:

- i costi delle sostanze refrigeranti;

Condizioni di assicurazione

- i costi di riscaldamento e/o raffreddamento dei criostati, salvo il caso in cui siano provocati da un Danno indennizzabile alla macchina o all'impianto assicurato; i congelamenti non vengono considerati danni indennizzabili.

Si precisa, inoltre, che i costi di ricostruzione e/o rimpiazzo del sistema operativo e/o del software, sono compresi in garanzia solamente in caso di Danno totale alla macchina assicurata e purché ricorrano le seguenti condizioni:

- il sistema operativo e/o il software siano stati forniti in dotazione insieme alla macchina stessa;
- il valore del sistema operativo e/o del software sia stato considerato nella somma assicurata.

Art. 5.4 - Apparecchi endoscopici

L'Impresa indennizza i danni agli apparecchi endoscopici, purché vengono rispettate tutte le regole per l'utilizzo, la cura e la conservazione fornite dalla ditta produttrice. Sono, inoltre, esclusi i danni da morsicatura delle sonde.

Art. 5.5 - Caratteristiche costruttive e Mezzi di protezione e chiusura ai fini del rischio Furto

Ai fini dell'operatività della garanzia Furto avvenuti all'interno dei locali, qualora indicati nella Scheda di polizza, valgono le disposizioni che seguono.

1. Caratteristiche costruttive.

- a) il fabbricato di cui fanno parte i locali contenenti gli Enti assicurati sia costruito in muratura o in altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia. Se la linea di gronda del tetto è situata a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, il tetto dovrà essere costruito in cemento armato senza lucernari o luci che consentano l'introduzione all'interno del fabbricato;
- b) i locali contenenti gli Enti assicurati abbiano pareti perimetrali e solai in laterizi, cemento armato, vetrocemento armato o Vetro stratificato di sicurezza oppure siano costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

2. Mezzi di protezione e chiusura dei locali.

Ogni apertura verso l'esterno, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da altre superfici e ripiani accessibili dall'esterno senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti Serramenti di materiale rigido (come legno, plastica, metallo, lega metallica o Vetro stratificato di sicurezza) chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cm² e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cm².

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cm²;

In caso di Furto, valgono le disposizioni che seguono:

- quando l'introduzione dei ladri nei locali è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche conformi rispetto a quelle sopra indicate, l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo anche in presenza di altre aperture con caratteristiche inferiori, **purché tali difformità riguardino aperture diverse da quelle usate dai ladri per introdursi nei locali**;
- quando invece l'introduzione dei ladri è avvenuta violando mezzi di protezione e chiusura con caratteristiche inferiori a quelle sopra indicate, **l'Impresa corrisponderà l'Indennizzo con lo Scoperto indicato nella Scheda di polizza.**

Sono esclusi danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra descritti.

Art. 5.6 - Scuole o centri d'insegnamento pubblici e privati

Ad integrazione di quanto previsto negli articoli precedenti, qualora gli Enti assicurati si trovino presso Scuole o qualsiasi altra tipologia di centro di insegnamento pubblico o privato, **si precisa che il Furto e gli altri eventi dolosi e gli atti vandalici (sempreché questa garanzia sia stata richiamata), si intendono operanti purché:**

- vi sia stata Effrazione o scasso dei mezzi di protezione e chiusura;
- le caratteristiche costruttive ed i mezzi di protezione e chiusura dei locali contenenti gli Enti assicurati siano conformi a quelli descritti al precedente articolo - Caratteristiche costruttive e Mezzi di protezione e chiusura per il rischio Furto.

6. NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 - Cosa deve fare l'Assicurato

In caso di Sinistro, fermi gli obblighi previsti per Legge nonché le conseguenze in caso di inadempimento, l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il Danno, ottemperando alle disposizioni dell'Impresa prima della riparazione; le relative spese sono a carico dell'Impresa secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'art. 1914 codice civile;

Condizioni di assicurazione

- b) presentare denuncia di Sinistro all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza o all'Impresa:
- entro 48 ore dal momento in cui il Sinistro si è verificato, qualora comporti un Danno indennizzabile a termini di una o più delle seguenti Condizioni speciali: Maggiori costi, Ricostruzione Archivi, Ricorso terzi;
 - entro 3 giorni da quando il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, quando il Danno non rientra tra le garanzie indicate al punto precedente.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di incendio, Furto, rapina o di Sinistro presumibilmente doloso, effettuare, entro 5 giorni dal Sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza, formale denuncia all'Autorità competente inviandone copia all'Impresa;
- d) conservare e custodire tracce, indizi e quanto residuo dal Sinistro fino a liquidazione del Danno, senza avere per questo diritto a compensi o indennità. L'Impresa si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite con l'obbligo dell'Assicurato di ottemperare alla richiesta dell'Impresa, pena la decadenza dal diritto all'Indennizzo;
- e) fornire dimostrazione del valore degli Enti assicurati danneggiati, del materiale e delle spese occorrenti per la riparazione del Danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al comma a).

La riparazione del Danno può iniziare subito dopo l'avviso di cui al comma b); lo stato degli Enti assicurati non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato dell'Impresa, nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'invio della comunicazione di cui al comma b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Art. 6.2 - Cosa deve fare l'Impresa

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il Danno e ricevuta la necessaria documentazione, **l'Impresa deve provvedere al pagamento dell'Indennizzo dovuto a termini di Polizza entro 30 giorni dalla data dell'eventuale atto di accertamento del Danno proposto dall'Impresa stessa, sempreché non sia stata fatta opposizione.**

Su richiesta dell'Assicurato tale disposto verrà applicato per ciascuna Partita di Polizza singolarmente considerata come se, ai soli fini di detto articolo, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una Polizza distinta.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso di dolo. La stessa disposizione - qualora non sia stata richiamata apposita Condizione aggiuntiva - vale in caso di colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, ovvero, trattandosi di Società, degli Amministratori e/o Rappresentanti Legali, dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 6.3 - Sospensione dell'assicurazione per gli Enti assicurati danneggiati, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica

Avvenuto il Sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per gli Enti assicurati, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 6.4 - Mandato dei periti

I periti devono:

- a) accertare circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente articolo 6.1 "Cosa deve fare l'Assicurato";
- c) verificare al momento del Sinistro l'esistenza, la qualità e la quantità degli Enti assicurati e stimare, secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 6.7 "Determinazione del Danno" della presente Sezione, il valore degli Enti assicurati illesi o colpiti da Sinistro;
- d) procedere alla definizione del Danno secondo i criteri di cui all'articolo 6.7 "Determinazione del Danno" della presente Sezione.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai sopraindicati punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

Le operazioni peritali devono essere impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Condizioni di assicurazione

Art. 6.5 - Procedura per la valutazione del Danno

L'ammontare del Danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

■ direttamente dall'Impresa con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti:

■ fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dal Contraente o persona da lui designata con apposito atto unico.

Nel secondo caso i due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene gli onorari e le spese del proprio perito, mentre quelli del terzo perito sono sempre ripartiti a metà.

Art. 6.6 - Valore assicurato e assicurazione parziale

Per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo degli Enti assicurati, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con un bene nuovo e eguale oppure, se questo non fosse più disponibile, con uno equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte, qualora queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo.

Tranne che per le partite assicurate a Primo rischio assoluto, per cui non è applicata la regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del codice civile, **se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore assicurato di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccede, al momento del Sinistro, le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, l'Impresa risponde del Danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del Sinistro.**

Tuttavia, in caso di Sinistro, non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del codice civile, per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del Sinistro, determinato secondo quanto stabilito dal precedente capoverso.

Rimane, inoltre, stabilito che, tranne per le partite assicurate a Primo rischio assoluto, il valore assicurato, partita per partita, è costituito da:

a) la totalità di ciascuna tipologia di enti presenti in azienda

oppure,

b) una parte di ciascuna tipologia di enti presenti in azienda

come risultante dalla Scheda di polizza.

Art. 6.7 - Determinazione del Danno

La determinazione del Danno viene eseguita separatamente per ogni singola Partita secondo le norme che seguono:

a) **Nel caso di Danno suscettibile di riparazione:**

a.1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del Sinistro, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del Sinistro;

a.2) si stima il valore ricavabile, al momento del Sinistro, dai residui delle parti sostituite.

L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come da comma a.1) diminuito dell'importo stimato come da comma a.2), salvo che l'Impresa non si avvalga della facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite, nel qual caso l'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come da comma a.1).

b) **Nel caso di Danno non suscettibile di riparazione:**

b.1) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del Sinistro del bene danneggiato colpito dal Sinistro stesso;

b.2) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come da comma b.1), diminuito dell'importo stimato come da comma b.2).

Questa stima riguarda solo gli Enti assicurati in funzione ed è valida a condizione che:

■ i danni si siano verificati entro 5 anni successivi a quello di costruzione;

■ il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro 6 mesi dalla data del Sinistro;

■ il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'Ente assicurato danneggiato, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte tutte le condizioni precedenti si applicano le norme che seguono:

b.3) si stima il valore dell'Ente assicurato danneggiato, al momento del Sinistro, tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;

b.4) si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del Danno sarà uguale all'importo stimato come da comma b.3), diminuito dell'importo stimato come da comma b.4).

Condizioni di assicurazione

Un Danno si considera non suscettibile di riparazione se il valore dello stesso determinato in base al comma a) è uguale o superiore al valore determinato in base al comma b).

L'Impresa ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'Ente assicurato danneggiato o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono escluse dall'Indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.

Tubi speciali e valvole elettroniche

Per tali componenti degli Enti assicurati, in caso di Sinistro, la determinazione del Danno viene effettuata tenendo conto della percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado relativa al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro, ai colpi effettuati o ad altri parametri, rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Art. 6.8 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di assicurazioni presso diversi assicuratori

Se al momento del Sinistro esistono altre assicurazioni sugli stessi Enti assicurati con la presente Polizza, **quest'ultima ha effetto soltanto per la parte di Danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.**

Art. 6.9 - Limite massimo dell'Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del codice civile, a nessun titolo l'Impresa potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del Periodo di assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.